

ferrovie dello Stato, il pubblico, o per deficienza degli impianti o per altra causa qualsiasi, non carica o non iscarica giornalmente le merci ascritte alle ultime tre classi in quantità corrispondente all'affluenza del traffico, è data facoltà all'Amministrazione di provvedere direttamente al carico ed allo scarico delle merci stesse. Le merci scaricate verranno depositate a terra o su piani caricatori o in magazzini, a norma del caso, quando non siano trasbordate nei veicoli ordinari per la consegna a domicilio.

È pure data facoltà all'Amministrazione di eseguire direttamente il trasporto a domicilio delle merci predette e anche di quelle delle prime cinque classi.

I trasporti, pei quali l'Amministrazione userà della facoltà di eseguire direttamente il carico completo, non saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 3 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali comuni, e a quelle dell'articolo 9 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali.

I pesi indicati come minimi per le dette tariffe saranno considerati quali minimi per ogni singola spedizione.

Per le operazioni di carico e per quelle di scarico, l'Amministrazione percepirà il diritto fisso in vigore di lire 0,515 per tonnellata, salvo a convenire cogli interessati una quota minore, se le circostanze locali lo permettono.

Per il trasporto a domicilio varranno i prezzi e le condizioni delle tariffe in vigore. L'Amministrazione ferroviaria darà notizia del giorno in cui comincerà a fare uso delle facoltà suindicate, mediante avviso pubblicato almeno tre giorni prima.

Art. 6. Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, saranno approvate le modificazioni che in conseguenza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovranno introdursi nelle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti.

Analogamente saranno approvate le opportune varianti alla forma delle richieste di spedizione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare la Camera di consentire che venissero corretti due errori.

Nell'articolo primo, là dove si dice 17, deve dirsi 117...

PRESIDENTE. Quando si coordinerà

la legge, il ministro sarà padrone di fare quelle correzioni che crederà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Faccio la riserva di qualche altro emendamento, quando saremo in sede di coordinamento.

LUZZATTO ARTURO, *relatore*. Poichè si parla di correzioni, anche all'articolo primo del decreto, dove è detto « di ridurre di un terzo il termine », deve dirsi « sino ad un terzo » per metterci proprio in relazione con la tariffa.

PRESIDENTE. Sta bene, se ne parlerà nel coordinamento.

A questo articolo secondo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

*Nel primo comma, alle parole:* ed è qui trascritto nel suo nuovo testo, *sostituire:* nella conformità seguente.

*Aggiungere dopo le parole dell'articolo 1°:* di ridurre, *la parola:* fino a, *e dopo le parole:* i periodi di traffico più intenso, *aggiungere:* previo avviso pubblicato almeno tre giorni prima.

Paniè, Daneo.

*Al 2° comma (art. 1) dopo le parole:* può estendersi, *sopprimere la frase:* per ottenere una migliore utilizzazione del materiale rotabile.

Graffagni.

*Dopo le parole dell'art. 4:* è in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di inviare, *aggiungere:* a sue spese e preavvisandone il destinatario.

*Sopprimere in fine le parole:* o per deficienza degli impianti.

Graffagni.

*Nell'ultimo comma dell'articolo, alle parole:* questo decreto rimarrà, *sostituire:* le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge rimarranno.

Paniè, Daneo.

Non essendo presente l'onorevole Paniè, ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

DANEO. Non è d'uopo svolgere il nostro emendamento che si spiega da sè stesso. Credo però che l'espressione « nella conformità seguente » che l'amico Paniè avrebbe proposta, sarà forse più efficace se venga sostituita da un'altra la quale dica semplicemente « nel testo seguente ».